

(N. 442)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BITOSSÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1949

Modifica alla disciplina per la corresponsione degli assegni famigliari per la moglie.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 gennaio 1949, n. 15, nell'abolire il diritto agli assegni familiari previsto per la moglie nel caso che essa presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con retribuzione complessiva mensile superiore a lire 10.000 oppure abbia redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue, non ha adottato alcuna discriminazione per quei lavoratori i quali, per riduzioni di orario, per malattia, per saltuarietà del lavoro o per altre cause, non raggiungono un guadagno rispondente ad un minimo vitale, sia pure modesto.

Ciò crea sperequazioni ed ingiustizie palesemente più gravi di quelle a cui ha voluto ovviare la predetta legge limitativa, anche a voler ammettere la bontà del principio sul quale essa ha voluto fondarsi.

Pare, pertanto, indispensabile condizionare l'applicazione dell'articolo 1 della predetta legge ai casi in cui il lavoratore percepisca una retribuzione superiore ad un determinato limite che sembra equo fissare in lire 500.000 ragguagliate ad anno.

Si formula, pertanto, il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 1 della legge 27 gennaio 1949, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

«Tale disposizione non si applica ai lavoratori che percepiscano una retribuzione ragguagliata ad anno non superiore a lire 500.000».